



CITTÀ DI SIRACUSA
SETTORE POLITICHE SOCIALI

SPETT.LE **AZIONE SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS**
Via PEC tramite piattaforma telematica Sitas E-Procurement

OGGETTO: *Procedura aperta ai sensi dell'art.71 D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di gestione della Comunità alloggio per inabili gravi- lotto unico- nell'immobile di proprietà comunale sito in via Lazio 61 n.47 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 comma 2- C.I.G. A014EF9E6C.*

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Il RUP di Fase

Dott.ssa Graziella Zagarella

Vista la determinazione dirigenziale n.4905 del 12/10/2023 con la quale il Settore Politiche Sociali del Comune di Siracusa ha indetto una procedura di gara a rilevanza comunitaria ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023 per l'affidamento del Servizio di gestione della Comunità alloggio per inabili gravi- lotto unico- nell'immobile di proprietà comunale sito in via Lazio 61 n.47, da esperire sulla piattaforma *Sitas E-procurement* (url: <https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/siracusa/>) e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 co.2 per il periodo 1 Gennaio 2024- 31 Dicembre 2026 (CIG: A014EF9E6C) e, contestualmente, ha approvato la documentazione di gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5139 del 25/10/2023 di rettifica del refuso contenuto nel Disciplinare di gara segnatamente al paragrafo 2.3 Comunicazioni, pag.5 limitatamente alla casella utilizzata dal sistema telematico *Sitas E-procurement* per inviare agli Operatori economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata;

Visti il Bando di gara (2023/S 201-632463) e relativa rettifica (2023/S 203-635010) pubblicati sulla G.U.U.E. in data 18/1/2023 e sulla G.U.R.S. Parte II e II n.43 del 27/10/2023;

Vista la determinazione dirigenziale n.5750 del 27/11/2023 di proroga del termine per la presentazione delle offerte alle ore 18.00 del giorno 01/12/2023;

Vista la determinazione dirigenziale n.6625 del 28/12/2023 di nomina della scrivente, *dott.ssa Graziella Zagarella*, Funzionario E.Q. servizio "*Coordinamento tecnico delle politiche, dei piani, dei programmi e delle attività socio-assistenziali sul territorio del Settore Politiche Sociali*" quale RUP di fase per l'espletamento degli adempimenti relativi alla fase di aggiudicazione della procedura *de qua*;

Vista la determinazione dirigenziale n.108 del 17/01/2024 di nomina della Commissione giudicatrice costituita da personale interno dell'Ente comunale;

Rappresentato gli operatori economici concorrenti come di seguito riportato:

- *PASSWORK IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus*, avente sede legale in Canicattini Bagni (SR) via Vittorio Emanuele n.432/C- C.F./P.I. 01331190890 con *IL DELFINO Società Cooperativa Sociale*, avente sede legale in Siracusa (SR)- via Pachino n.4- C.F./P.I. 00933920894 (Impresa Ausiliaria);

- *AZIONE SOCIALE Cooperativa Sociale Arl Onlus*, avente sede legale in Caccamo (PA) via San Vito snc- C.F. 96002340824/ P.I. 03501840825 (Aggiudicatario uscente);

Visti i verbali delle operazioni di gara, depositati agli atti d'ufficio, numerati progressivamente dal n. 1 relativo alla seduta del 24/01/2024, ai numeri 2 e 3 relativi alle sedute dell'01/02/2024, al n. 4 afferente alla seduta del 06/02/2024 e al n.5 relativo alla seduta del 09/02/2024;

Dato atto da verbale n.5_09/02/2024 che le operazioni di gara si sono concluse registrando il seguente esito:

- 1^a Classificata: *PASSWORK IMPRESA SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus*: punteggio complessivo 83,8/100 corrispondente all'importo di € 700.161,00;

- 2^a Classificata: *AZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale Arl Onlus*: punteggio complessivo 74,072/100 corrispondente all'importo di € 742.962,24;

Dato conto che sono in itinere, ai fini dell'aggiudicazione in capo all'operatore economico primo classificato, *Passwork Impresa Sociale scs onlus* in uno all'ausiliaria, *Il Delfino società cooperativa sociale*, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e segg. D. Lgs. n.36/2023, nel rispetto del vigente sistema *Fascicolo Virtuale Operatore Economico* (c.d. FVOE);

Atteso che questa Stazione Appaltante sta procedendo, nel rispetto del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, alla verifica, ai sensi dell'art.71 DPR 445/2000, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e segg. D. Lgs. n.36/2023 anche nei confronti di codesto operatore economico concorrente alla procedura in oggetto;

Considerato che da interrogazione effettuata presso il sistema telematico *Durc on-line* è emersa una situazione debitoria nei confronti dell'Ente previdenziale INPS *per irregolarità nel versamento di contributi ed accessori per l'importo di € [omissis]*, giusta il documento di verifica di regolarità contributiva, protocollo INPS_39978470 dell'01/03/2024, acquisito in data 27/03/2024, qui allegato;

Considerato che sulla regolarità contributiva dell'operatore economico partecipante ad una procedura di gara pubblica la giurisprudenza ha assunto atteggiamento univoco, concludendo per la sua esclusione senza alcuno spazio di valutazione da parte della stazione appaltante (*ex multis*: TAR Piemonte, Torino- Sentenza 6 dicembre 2023 n.977, le cui conclusioni, anche se riguardante il caso di un appalto sorto sotto la vigenza del precedente Codice degli Appalti (D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii), sono riferibili alla nuova disciplina contenuta nel D. Lgs. 36/2023);

Visto l'art.94 D. Lgs. n.36/2023 che, nell'annoverare le cause di esclusione automatica dell'operatore economico, in cui l'esclusione deve essere disposta dalla stazione appaltante senza alcuno spazio valutativo in merito, al comma 6 dispone che *"è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta"*;

Visto l'art.1 comma 1 Allegato II.10 secondo cui *" Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 comma 6 del codice [...] Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale"*;

Visto l'art.1 comma 2 Allegato II.10 secondo cui *"In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente"*;

Visto l'art.3 Allegato II.10 ultimo cpv *"Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale"*;

Considerato che il necessario carattere di definitività dell'accertamento della violazione dell'obbligo di regolarità contributiva è di esclusiva pertinenza dell'ente previdenziale che ne certifica l'esito nel documento di verifica della regolarità contributiva e, pertanto, vincola l'amministrazione appaltante ad escludere dalla gara l'impresa interessata per il venire meno uno dei requisiti generali per la sua partecipazione o permanenza in gara, senza che residui in seno alla stessa alcuna facoltà di apprezzamento sul contenuto o sui presupposti di tali certificazione;

Rilevato dunque che la mancanza di DURC regolare comporta una presunzione legale *iusuris et de iure* di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva degli operatori economici partecipanti rimessa agli istituti di previdenza le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti senza possibilità di approfondimenti ulteriori;

Posto che nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione oltre che, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della procedura, fino al momento dell'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, in coerenza con il *principio di continuità del possesso* di detti requisiti;

Visto il principio di diritto secondo cui *" il provvedimento di esclusione da una gara, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art.7 L. 241/1990, collocandosi in una sequenza procedimentale di svolgimento degli accertamenti finalizzati a riscontrare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di*

partecipazione alla procedura, siccome delineato dal bando di gara e comunque desumibile dai principi generali" (TAR Lazio Roma- Sez. III 02/05/2017 n.5078);

Visto l'art.96 comma 1 D. lgs. n.36/2023 che recita " Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95" (rectius: ad eccezione di quelle di cui all'articolo 94 comma 6, e all'articolo 95 comma 2");

Visto l'art.90 D. Lgs. n.36/2023 comma 1 lettera e) secondo cui "Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione, l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;

Considerato che ricorrono tutte le condizioni indicate in premessa;

Dispone:

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1. **L'esclusione** dalla procedura aperta indetta ai sensi dell'art.71 D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di gestione della Comunità alloggio per inabili gravi- lotto unico- nell'immobile di proprietà comunale sito in via Lazio 61 n.47 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 comma 2- C.I.G. A014EF9E6C dell'operatore economico rappresentato in indirizzo denominato **AZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale Arl Onlus**, avente sede legale in Caccamo (PA) via San Vito snc, CF 96002340824/ PI 03501840825, per irregolarità nel versamento di contributi ed accessori per l'importo di € [omissis] nei confronti dell'ente previdenziale INPS, attestata dal Documento di Verifica di Regolarità Contributiva, protocollo INPS_39978470 dell'01/03/2024.
2. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. **Di dare avviso** con valore di notifica all'operatore economico interessato del suddetto provvedimento di esclusione tramite piattaforma telematica *Sitas E-procurement* e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente.
4. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua notifica.

Il RUP di Fase

Dott.ssa Graziella Zagarella

